anlpa.ANPAL.Registro_Delibere Comitato Ricorsi di Condizionalita.R.0000023.23-07-2019



DELIBERA N. 33 del 20 Giugno 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l'impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso del Sig. protesta, avverso il provvedimento emanato dal Centro per l'Impiego di protesta protesta a titolo di NASPI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1º appuntamento per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, fissato dallo stesso CpI per il 15/04/2019. Ricorso pervenuto all'ANPAL, tramite PEC, in data 21/05/2019;

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 20 Giugno 2019, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il Sig. Significationi in data 14/12/2018, sottoscrive presso il CpI di Materiali il Patto di Servizio Personalizzato. In tale occasione viene concordato un appuntamento per il giorno 15/04/2019. Il ricorrente non



si presenta all'appuntamento fissato in tale data. Il Cpi di Misterbianco invia al Signotenza
la nota prot. n. \$766 del 30/04/2011, con la quale viene gli comunicato l'applicazione della
sanzione di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per
mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1º appuntamento per la stipula del
Patto di servizio personalizzato. Contestualmente il CpI invia al ricorrente la nota
60/04/2011), di 2^ convocazione per il giorno 13/05/2019. A questo secondo incontro il
Sig. Communication of the second of the seco
Il Sig. Corenza chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio emanato da Cpi
di di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI
rappresentando che non si era presentato all'appuntamento fissato per il giorno
15/04/2019 poiché, a far data dal 04/01/2019, aveva intrapreso una attività di lavoro
autonomo con apertura di partita IVA. Aveva, pertanto, presentato all'INPS, il
01/02/2019, domanda di anticipo NASpI quale incentivo all'autoimprenditorialità.
A seguito della richiesta da parte di ANPAL di documentazione integrativa, il CpI di
Misterbiano ha trasmesso, in data 27/05/2019, la seguente documentazione: Patto di
Servizio Personalizzato sottoscritto in data 14/12/2019; Scheda di presa in carico; nota
prot. n. 6766 del 30/04/2011 di comunicazione applicazione della sanzione di decurtazione
un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, con relativa ricevuta di avvenuta
trasmissione; nota prot. n. 8768 del 30/04/2013 di 2 [^] convocazione per il giorno
13/05/2019, con relativa ricevuta di avvenuta trasmissione. Da ulteriori verifiche effettuate,
inoltre, la sede INPS di securità presso la quale il Sig. aveva presentato
domanda di anticipo NASpI quale incentivo all'autoimprenditorialità, conferma che
l'anticipazione è stata accolta e liquidata in data 3/05/2015
Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce accoglibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.
Il Sig. avendo aperto partita IVA per intraprendere un'attività di lavoro
autonomo, e avendo contestualmente richiesto e ottenuto l'anticipo della NASpI da parte
dell'INPS a titolo di incentivo all'autoimprenditorialità, non era tenuto a presentarsi agli
appuntamenti fissati, secondo quanto previsto dalla normativa di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs. n. 150/2015 e all'art. 4 del D.M. n. 4/2018.
0

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara accoglibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 20 Giugno 2019

Il Presidente
Salvatore Pirrone

Il Segretario Rita De Rinaldis